



**CASA DEL SORRISO**  
**BADIA POLESINE (Rovigo)**

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DEGLI  
OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER LA PRESELEZIONE DELLE IMPRESE  
DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI,  
SERVIZI E FORNITURE (artt. 57, c.6 e 125, c. 8-11 Dlgs. 163/2006)**

(Approvato con Delibera n. 23 del 31.05.2012)

**INDICE**

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Istituzione degli elenchi di operatori economici
- Art. 3 - Campo di applicazione
- Art. 4 - Procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici
- Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento nell'elenco degli operatori
- Art. 6 - Gestione degli elenchi dopo la prima costituzione
- Art. 7 - Selezione degli operatori economici dall'elenco
- Art. 8 - Cancellazione dall'elenco
- Art. 9 – Validità
- Art. 10 - Privacy

## ART. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono, come previste dalla vigente normativa:
  - “lavori”**: si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, e di manutenzione di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichino una funzione economica o tecnica;
  - “forniture”**: si intendono i contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
  - “servizi”**: si intendono le attività diverse dai lavori o dalle forniture, elencate nell'allegato IIA e IIB del D.Lgs. 163/2006 (es: servizi di pulizia, servizi informatici, servizi attinenti all'architettura ed ingegneria, servizi legali);
  - “procedura negoziata”**: si intende la procedura di scelta del contraente in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
  - “cottimo fiduciario”**: si intende la procedura negoziata da esperire per la scelta del cottimista nell'ambito degli interventi realizzabili in economia.

## ART. 2 - Istituzione degli elenchi di operatori economici

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta degli elenchi di operatori economici per l'affidamento di forniture, lavori o servizi, a procedura negoziata ovvero in economia, in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 57 c.6, 122 c. 7-7 bis e 125, c.11 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. .
2. Il presente regolamento intende configurare l'elenco degli operatori economici qualificati quale strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia.
3. Le imprese sono classificate in tre sezioni: Forniture, Manutenzioni/Servizi e Lavori, ciascuna delle quali suddivisa a sua volta nelle macrocategorie merceologiche individuate dalla Direzione dell'Ente e presenti nell' **Allegato A**).
4. Tutte le imprese in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata degli elenchi medesimi. L'aggiornamento dell'elenco ha cadenza annuale.
5. Sul sito dell'Amministrazione viene creata apposita sezione dedicata alla formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, dalla quale può essere scaricato lo schema di domanda di iscrizione, il testo del presente regolamento ed altre notizie utili per agevolare l'iscrizione da parte delle imprese interessate.
6. In ogni caso l'Ente si riserva la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attivato da Consip, nonché di utilizzare ordinarie procedure aperte o ristrette.

## ART. 3 - Campo di applicazione

1. Gli elenchi di operatori economici dell'Amministrazione, costituiti e gestiti nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, possono essere utilizzati per l'affidamento a mezzo di procedura negoziata diretta, ove possibile, oppure in economia, mediante cottimo fiduciario.
2. L'elenco può riguardare anche i servizi tecnici e consulenziali forniti dai professionisti da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 57, c.6 Dlgs. 163/2006, come richiamato dall'art. 91, c.2, dlgs. 163/2006, e disciplinati dal “Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia”.

## ART. 4 - Procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici

1. La formazione degli elenchi di cui agli articoli precedenti avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso sui seguenti mezzi:
  - all'albo online dell'Ente;
  - sul sito Internet dell'Amministrazione;
  - sul sito del Comune di residenza;
2. E' possibile pubblicare nello stesso avviso iniziale la notizia della costituzione simultanea di una pluralità di elenchi di operatori, con le seguenti limitazioni:
  - è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
  - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
  - è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato domanda di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di

capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra i due soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del cod. civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto, ovvero, in caso affermativo, che tale situazione di controllo e/o collegamento non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

3. L'avviso deve riportare le seguenti indicazioni:
  - le categorie merceologiche per le quali si avvia la costituzione dell'elenco di operatori economici qualificati;
  - l'indicazione del sito internet dell'Amministrazione dove è possibile prelevare lo schema della domanda di iscrizione;
  - l'indirizzo al quale deve essere inoltrata la domanda di iscrizione da parte degli interessati;
  - il termine di presentazione della domanda per la prima iscrizione;
  - il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione;
  - la menzione che le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti saranno sottoposte a verifica a campione e le conseguenze di cui all'art. 5, c. 4 del presente regolamento in caso di dichiarazioni false o mendaci.
4. L'impresa può richiedere, con la medesima domanda, l'iscrizione a più categorie merceologiche, allegando la documentazione necessaria a tal fine.
5. Il termine per la presentazione delle candidature per la formazione del primo elenco deve essere non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione sul BUR.
6. Alle imprese che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti nell'avviso, viene data comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande medesime, solo in caso di rigetto dell'istanza, con l'indicazione delle cause della non ammissibilità.
7. Alle imprese che hanno eventualmente presentato domanda di iscrizione oltre i termini sarà presa in considerazione ai fini dell'iscrizione dell'impresa nell'elenco medesimo entro la fine del mese di Marzo dell'anno successivo.

#### **ART. 5 - Requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento nell'elenco degli operatori**

1. Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione negli elenchi devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta/ristretta.
2. La domanda di iscrizione, in formato cartaceo o telematico deve essere compilata in ogni sua parte secondo lo schema allegato al presente Regolamento (**Modello A**).

**Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture il Modello A deve essere accompagnato, almeno dalla seguente documentazione:**

- **Modello B** dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione, con la dicitura antimafia, ovvero iscrizione al registro Prefettizio senza la clausola di esclusione dai pubblici appalti, se cooperativa, o iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91, se cooperativa sociale;
- possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 Dlgs. 163/2006
- copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di firma;
- Eventuale Certificazioni di qualità ISO 9000-Vision o equivalente;
- per l'invito a procedure negoziate relative a lavori di importo superiore ad Euro 150.000, è necessaria la dimostrazione del possesso di un'attestazione rilasciata da una S.O.A.;
- per l'invito a procedure negoziate relative a lavori di importo pari o inferiore ad Euro 150.000, è necessaria la documentazione a comprova dei requisiti di cui all'art. 28 DPR 34/2000;
- Altro (indicare altra documentazione che si intende presentare):

**Per l'affidamento di servizi tecnici, relativamente ad assegnazione di incarichi di importo fino ad Euro 100.000:**

- certificato di abilitazione professionale;
- curriculum professionale;
- eventuale ulteriore documentazione a comprova degli ulteriori requisiti speciali che il Responsabile della procedura di formazione dell'elenco reputi necessaria od opportuna, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione;

I requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

3. La domanda di iscrizione e i relativi allegati dovranno essere inviati:
  - in formato cartaceo presso la Casa del Sorriso, Ufficio Protocollo, Via S. Nicolò, 118 – 45021 Badia Polesine (Ro);
  - in formato elettronico, .pdf, alla casella di posta elettronica : [casadelsorriso@pec.it](mailto:casadelsorriso@pec.it) .-
4. In relazione alle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 dlgs. 163/2006, l'Amministrazione procede a verifiche d'ufficio a campione mediante estrazione a sorte tra un numero minimo di uno ad un massimo pari al 5% , arrotondato all'unità superiore, delle domande di iscrizione presentate. E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di procedere a verifiche d'ufficio oltre al predetto campione ovvero, in caso di dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.  
I controlli comportano:
  - Verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 art. 38, 39 e 40);
  - Le disposizioni di cui alla disciplina antimafia (DPR 252/98 art. 9 e D.Lgs. 163/2006 art 247 e s.m.i.);
  - La disciplina delle assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili (L. 68/99 e s.m.i.);
  - Verifica dell'attinenza della Sezione/macrocategoria/categoria per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo con le proprie attività dell'operatore secondo le risultanze del certificato di iscrizione alla CCIAA, dalle certificazioni SOA, ovvero con le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

In caso di accertata carenza dei requisiti generali ovvero di falsità della dichiarazione, l'Amministrazione rigetta la domanda di iscrizione, dandone immediata comunicazione al richiedente. Il provvedimento di rigetto ha efficacia interdittiva annuale. In caso di dichiarazioni false si segnala altresì il fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) e alla competente Procura della Repubblica.

#### **ART. 6 - Gestione degli elenchi dopo la prima costituzione**

1. L'iscrizione all'Albo non è soggetta a riconferma, ma avrà durata dall'inserimento fino alla validità dell'Albo.
2. L'Amministrazione provvede all'aggiornamento dell'elenco con l'inserimento delle nuove iscrizioni, oltre alle ulteriori eventuali verifiche sulle imprese già iscritte, entro il 30 marzo di ciascun anno.
3. Le imprese già iscritte negli elenchi sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto istituzionale soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione, e sono comunque tenute ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187. Le comunicazioni devono esse fatte esclusivamente col **Modello C** allegato al presente Regolamento.
4. L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie di specializzazione, secondo il **Modello D**, allegato al presente Regolamento.
5. L'inadempimento di tali obblighi di comunicazione comporta l'avvio della procedura di cancellazione.

#### **ART. 7 - Selezione degli operatori economici dall'elenco**

1. Gli operatori economici iscritti nell'elenco nella medesima categoria, vengono di regola selezionati con criterio rotativo seguendo l'ordine di iscrizione nell'elenco medesimo.
2. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge o dai regolamenti interni per le procedure in economia, ovvero ritenuto comunque non idoneo dal Responsabile del procedimento ad assicurare una sufficiente concorrenzialità rispetto alla concreta fattispecie, lo stesso Responsabile può integrare l'elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagini di mercato, a condizioni che questi risultino in possesso dei requisiti generali e speciali previsti per le procedure ordinarie.
3. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria non sia tale da assicurare una piena rotazione nella fasi successive al primo invito, ovvero in presenza di ragioni di opportunità o convenienza o per speciali circostanze, il Responsabile del procedimento può invitare simultaneamente tutti gli operatori iscritti nell'elenco.
4. Per rispettare il principio generale di non discriminazione e di parità di trattamento si deve altresì tenere conto del cumulo degli incarichi.

5. Resta salva la facoltà dell'Ente di derogare all'applicazione di tali criteri, in caso di ridotto numero di iscritti e, quindi, di interpellare operatori economici non iscritti all'Albo ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli per precedenti rapporti contrattuali, per forniture, servizi o lavori di particolare natura che richiedano un elevato grado di specializzazione.

#### **ART. 8 - Cancellazione dall'elenco**

1. La cancellazione dall'elenco degli operatori economici è disposta d'ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al comma 3, nei seguenti casi:
  - abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
  - abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
  - non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
  - siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.
  - per inosservanza dell'obbligo di comunicazione ex art. 1 d.p.c.m. 187/1991;
  - per mancata presentazione di offerta per n. 2 procedure.
2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
3. Nei casi previsti dal comma 1, il dirigente competente dà comunicazione all'impresa dell'avvio della procedura di cancellazione, con comunicazione dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.
4. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il dirigente del servizio, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, si pronuncia in merito mediante motivato provvedimento, da notificare entro cinque giorni dalla sua adozione.
5. Il provvedimento di cancellazione ha di regola efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, il dirigente può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.

#### **ART. 9 – Validità**

1. L'Albo ha una validità quinquennale decorrente dalla pubblicazione del presente Regolamento.
2. In prossimità della scadenza, si procede all'istituzione di un nuovo Albo, se del caso aggiornando il Regolamento, e assicurandone la pubblicità.
3. Le ditte iscritte all'Albo precedente saranno inserite solo se presenteranno nuova domanda.

#### **ART. 10 – Privacy**

Con l' **Allegato B** al presente Regolamento si assolve all'informazione sulle disposizioni all'articolo 13 del D. L.gs. 196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali.